

CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA Nº 25 del 27.05.2015 prot n. 79630 DEL 28.05.2015

ORDINANZA AI FINI DELLA TUTELA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ A SEGUITO DI MAREGGIATE VERIFICATESI NEL MESE FEBBRAIO U.S. LUNGO IL LITORALE COSTIERO DI BOCALE 1° COMUNE DI REGGIO CALABRIA (FG. DI MAPPA 23 E 28 SEZ. DI PELLARO)

IL SINDACO

Viste le note pervenute dalla Provincia di Reggio Calabria Settore 13 "Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste - Edilizia e Impiantistica Sportiva", prot. n. 58406 del 17/02/2015 e prot. n. 70517 del 26/01/2015 acquisite rispettivamente al prot. n. 33305 del 06/03/2015 e prot. n. 38928 17/03/2015, aventi ad oggetto "Segnalazione danni da mareggiate verificatesi in data 13-18 febbraio u.s. lungo il litorale costiero in località Bocale 1° di Reggio Calabria" e "Segnalazione aggravamento danni da mareggiate in data 22 – 21 febbraio u.s. lungo il litorale costiero da Motta S. Giovanni alla località Bocale 1° di Reggio Calabria".

Visto, nel dettaglio, il contenuto delle stesse ove si segnala:

- che a seguito di accertamenti tecnici esperiti da funzionario del predetto Settore, le violente mareggiate registratesi nei giorni dal 13 al 17 e 21 e 22 febbraio u.s. lungo il litorale costiero di competenza di questa Amministrazione, hanno interessato una parte dell'abitato di Bocale 1° di Reggio Calabria, per un tratto costa di circa 100 ml, in atto privo di opere di difesa costiera;
- che l'evento, di natura eccezionale, ha registrato evidenti processi erosivi della linea di costa sino ad interessare le strutture murarie che delimitano le aree di pertinenza di alcuni fabbricati esistenti nell'area in esame, con grave pregiudizio della pubblica e privata incolumità.
- che le aree interessate dai danni prodotti dall'azione violenta delle mareggiate sono comprese nella zona prospiciente la località "Fossa della Manna";
- che l'accertamento tecnico ha evidenziato il crollo di parti murarie delle aree di pertinenza dei manufatti prospicienti la linea di costa e l'erosione di un tratto della viabilità di accesso ai lotti interessati dai fenomeni erosivi;
- che per il tratto di costa sopra descritto, la Regione Calabria, Dipartimento 9 Infrastrutture Lavori Pubblici Settore 2, ha già predisposto un progetto denominato "Intervento Integrato per il
 completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale" Montebello IonicoScilla 1° stralcio funzionale Codice Interv. ECI08 che interessa il tratto di costa di circa
 2,3 Km, dalla zona in corrispondenza della Stazione Ferroviaria di Bocale verso Reggio
 Calabria;

- che il progetto definitivo si trova in Conferenza dei Servizi con l'aspettativa di inizio lavori entro gg. 60 dal compimento della stessa CdS;
- che il termine ultimo per la realizzazione dei lavori, riportato nel bando di gara, è di gg. 30 per la progettazione esecutiva, ed un tempo massimo utile per dare ultimati i lavori posti a base d'asta in 240 giorni.

Rilevato, nello specifico, che il tratto di costa ai fini del dissesto idrogeologico risulta segnalato quale area con pericolo di erosione costiera a elevata pericolosità "P3", rilevabile dal "Piano Stralcio per l'Erosione Costiera" (PSEC) e consultabile sul sito Regione Calabria – Autorità di Bacino: http://webgisabr.regione.calabria.it/webgis.

Considerato

- che sul tratto di costa colpito dalle mareggiate che ha interessato manufatti insistenti sulla particella demaniale marittima 916 del Foglio di mappa 28 sezione di Pellaro, già oggetto di sopralluogo di cui alla comunicazione prot. n. 125/04-2013 del 21.06.2014, effettuato in data 10/09/2013 dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Reggio Calabria e dal Comando Stazione Carabinieri di Pellaro unitamente al Dipartimento A.R.P.A.CAL. di Reggio Calabria nonchè dal Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Edilizia di questo Ente presso l'arenile di Bocale (RC), veniva riscontrata la presenza di nr. 9 (nove) baracche fatiscenti a ridosso della battigia, di cui la maggior parte presentava la copertura realizzata con lastre ondulate in "eternit" (cemento-amianto), con stato di conservazione, classificato dall'A.R.P.A.CAL. Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, per alcune sufficiente e per altre insufficiente;
- che dal sopralluogo presso il sito in argomento effettuato in data 06/02/2015 dall'A.S.P. di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica (congiuntamente a personale del Servizio Igiene Ambientale e del Servizio Demanio Marittimo del Settore Politiche Ambientali e Culturali di questo Ente), nonché dalla relazione di servizio trasmessa dalla A.S.P. U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Calabria con nota prot. n. 227 del 05/03/2015, si evidenzia la presenza di quattro manufatti realizzati prevalentemente in muratura posti in corrispondenza della Stazione Ferroviaria di Bocale 2° e che, tali manufatti, risultano in parte distrutti dall'azione dei marosi ed uno di essi, in particolare, presenta copertura realizzata in cemento-amianto e segni di usura del tempo;
- che, in direzione sud rispetto ai prefati manufatti, ne insistono altri demoliti dall'azione dei marosi ove si riscontra la presenza di rifiuti inerti derivanti da demolizione edilizia, quali rottami ferrosi, lamiere e scarti legnosi generati dall'azione distruttiva del mare, nonché una copertura in eternit.

Ritenuto:

- che è necessaria la messa in sicurezza dell'area interessata, operando la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti riscontrati secondo la classificazione e nel rispetto delle vigenti norme di legge, con particolare attenzione all'eternit posto a copertura dei manufatti;

che il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale" prevede, all'art. 192:

- il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario/utilizzatore dell'immobile;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad altra persona, sono tenuti in solido i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Preso atto

da quanto emerso ed esaminato, che l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo, aria e mare antistante, come emerso dall'ulteriore sopralluogo effettuato dalla A.S.P. U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Calabria congiuntamente a funzionari dell'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria Servizio Demanio Marittimo, in data 06/02/2015.

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del PSEC:

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Considerata l'imminente apertura della stagione balneare (maggio-ottobre), al fine di impedire che la libera disponibilità dell'area e l'utilizzo delle baracche in argomento possa comportare seri rischi per l'igiene e la salute pubblica;

Accertata la situazione di grave pericolo in considerazione che esistono elementi di rischio per la pubblica e privata incolumità e, nelle more della realizzazione del suddetto intervento regionale, necessita ordinare il ripristino dello stato dei luoghi da parte dei proprietari/possessori delle baracche,

ORDINA

- 1) Ai proprietari/possessori delle baracche, insistenti nell'area demaniale marittima di proprietà dello Stato Ramo Marina Mercantile, particella n. 916 del Foglio di mappa 28 sezione di Pellaro, in località Bocale di Reggio Calabria, nel tratto di costa denominato "Fossa della Manna", la demolizione dei manufatti e la rimozione dei rifiuti, previa autorizzazione degli Uffici competenti, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie e nel rispetto del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;
- 2) A tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento ai titolari di strutture turistico-ricreative, che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino all'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza conducente alla revoca della presente, è interdetto alla balneazione e comunque ad ogni altro tipo di attività che presupponga la permanenza di persone e/o cose e che ne comporti la fruizione (fatta salva l'attività di cui al punto precedente), il tratto di arenile in località Bocale di Reggio Calabria, nel tratto di costa denominato "Fossa della Manna" identificato nei fogli di mappa 23 e 28 sezione di Pellaro comune di Reggio Calabria privo, peraltro, di opere di difesa costiera ed interessato dalle mareggiate verificatesi nel mese di febbraio u.s.; in particolare, è vietato l'uso dei manufatti, alcuni dei quali in parte distrutti dall'azione dei marosi e con presenza di copertura realizzata in cemento-amianto.
- 3) È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'Albo on-line, alla pagina Home-Page "primo piano" del sito istituzionale www.reggiocal.it, nonché attraverso ogni opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione, fino a revoca della medesima.
- 4) I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma degli artt. 1164 del Codice della Navigazione e 53 del D. Lgs. 171/05 e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni e azioni a persone o cose che dalla condotta trasgressiva ne possano derivare.

DISPONE

- che, nei confronti dei proprietari/detentori delle baracche di cui al punto 1 ed in caso di inottemperanza a quanto stabilito nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti responsabili, ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 255, comma 3, D. Lgs 152/2006;
- Ai fini della primaria tutela della pubblica e privata incolumità, la apposizione di adeguata segnaletica e/o cartellonistica monitoria, riportante i divieti e l'indicazione del pericolo incombente, nonché adeguata delimitazione, onde impedire concretamente l'accesso e l'utilizzo alle aree in dissesto.

DEMANDA

Ai soggetti preposti al controllo, la vigilanza e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza:

- al Comando di Polizia Municipale, Sede;
- al Settore "Politiche Ambientali e Culturali Servizio Igiene Ambientale" Sede;
- al Settore Pianificazione e Valorizzazione del Territorio Servizio Vigilanza Edilizia, Sede;
- al Dipartimento A.R.P.A.CAL. di Reggio Calabria;
- all'A.S.P. di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica;
- alla Provincia di Reggio Calabria Settore 13 "Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste Edilizia e Impiantistica Sportiva";
- alla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Reggio Calabria;
- al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente -NOE di Reggio Calabria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 (sessanta) giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore "Politiche Ambientali e Culturali".

IL SINDACO Avv. Giuseppe Falcomatà


Elenco degli allegati:

Allegati 1 – 2: Aerofotogrammetrie;

Allegato 3: Stralcio Piano Erosione Costiera:

Allegato 2: Stralcio P.C.S. tavola 13;

Allegati 4-5-6-7: Foto.




Palazzo Ce.Dir., Via S. Anna, II Tronco - Torre 1 Piano 2º- 89128 Reggio Calabria - Tel. e fax: 0965.21392

<u>Pec: ambiente@pec.reggiocal.it - E-mail: demaniomarittimo@reggiocal.it</u>

Responsabile Servizio Demanio Marittimo: Dott. Marcello Albanese - Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00136380805



All. 2




All. 3



All. 4



All. 5



All. 6



All. 7